

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato  
Patrocinante in Cassazione

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**Associati**

**DANIELA GABURA**  
Dottore Commercialista

**ELISA FILIPPI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FRANCESCA SANTINI**  
Consulente del Lavoro

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**OGGETTO: Bonus energia e gas – III trimestre 2022**

Il D.L. 115/2022 (c.d. "Decreto Aiuti-bis") ha esteso l'applicazione dei crediti d'imposta energetici anche al terzo trimestre 2022:

Requisito soggettivo	Requisito oggettivo	Misura del credito d'imposta
Imprese "energivore" <sup>1</sup>	nel caso in cui il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media del secondo trimestre 2022 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi), abbia subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019	<b>25%</b> della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel <b>terzo trimestre 2022</b>
Imprese diverse da quelle energivore (con contatori di potenza disponibile > 16,5 kW) <sup>2</sup>	nel caso in cui il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media del secondo trimestre 2022 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi), abbia subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019	<b>15%</b> della spesa sostenuta <sup>3</sup> per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel <b>terzo trimestre 2022</b>
Imprese "gasivore" <sup>4</sup>	nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato sulla base della media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) del secondo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente	<b>25%</b> della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel <b>terzo trimestre 2022</b>

<sup>1</sup> Il beneficio spetta alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto del MISE del 21.12.2017 che alternativamente:

1) operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alle Linee guida CE;  
2) sono iscritte negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla CSEA.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E/2022, ha chiarito che rientrano nel beneficio in commento anche le imprese iscritte nell'elenco CSEA delle imprese energivore per l'anno 2022 con la sessione "suppletiva" (presentazione delle domande nel mese di febbraio 2022) e, conseguentemente, il credito d'imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio 2022 nella misura prevista per le imprese "energivore".

<sup>2</sup> Imprese diverse da quelle "energivore" di cui al Decreto MISE 21.12.2017, per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal D.L. n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia".

<sup>3</sup> La spesa sostenuta deve essere comprovata dalle relative fatture.

<sup>4</sup> Per imprese a forte consumo di gas naturale si intendono le imprese che congiuntamente:

- operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541;
- hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

	prezzo medio riferito al secondo trimestre dell'anno 2019	
Imprese diverse da quelle "gasivore" <sup>5</sup>	nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato sulla base della media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) del secondo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019	<b>25%</b> delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel <b>terzo trimestre 2022</b>

### Comunicazione del fornitore

Si specifica che, ai fini dei crediti d'imposta spettanti alle imprese non energivore e non gasivore, per le sole imprese che nel terzo trimestre 2022 si sono approvvigionate dallo stesso fornitore presso il quale si rifornivano nel periodo assunto quale base di calcolo dell'incremento significativo del costo (secondo trimestre 2019 e secondo trimestre 2022), il fornitore in questione è tenuto a comunicare all'impresa (su richiesta presentata dalla stessa entro il 29/11/2022<sup>6</sup>) sia gli incrementi del costo della componente energetica, sia l'importo dell'agevolazione spettante.

### Utilizzo dei crediti d'imposta e aspetti fiscali

I crediti d'imposta oggetto della presente circolare possono essere:

- utilizzati in compensazione<sup>7</sup>, mediante Modello F24, entro il 31.12.2022<sup>8</sup>;
- ceduti<sup>9</sup>, per l'intero importo, ad altri soggetti<sup>10</sup> (compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari) entro il 31.12.2022.

<sup>5</sup> Si tratta di imprese diverse da quelle "a forte consumo di gas naturale" di cui all'art. 5 del D.L. n. 17/2022, per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal D.L. n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia".

<sup>6</sup> La richiesta deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla scadenza del secondo trimestre 2022

<sup>7</sup> Tali crediti non sono soggetti ai limiti di:

- euro 2.000.000 annui per la compensazione dei crediti, ex art. 34 L. 388/2000;
- euro 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI, ex art. 1, co. 53, L. 244/2007.

<sup>8</sup> **Con una specifica FAQ, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile utilizzare in compensazione i crediti d'imposta in esame anche in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre, a condizione che le spese agevolate siano state sostenute (in base al criterio di competenza ex art. 109, del TUIR) nel già menzionato trimestre e documentate mediante fattura.**

<sup>9</sup> La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate, dal 07.07.2022 al 21.12.2022, mediante invio telematico del "Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta". Per ciascun credito d'imposta, il cedente può inviare una sola comunicazione di cessione relativa all'intero ammontare del credito stesso. I cessionari, attraverso la propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, devono preventivamente accettare la cessione del credito e comunicare l'opzione per l'utilizzo in compensazione dello stesso. Per poter effettuare la cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito a un soggetto abilitato.

<sup>10</sup> Senza facoltà di successiva cessione, ad eccezione delle cessioni effettuate a favore di "soggetti qualificati" (come ad esempio: banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate, ecc.) per le quali è prevista la

### **Tassazione e cumulo delle agevolazioni**

Si specifica che i bonus per l'acquisto di energia elettrica e gas non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRES ed IRAP e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo<sup>11</sup> non porti al superamento del costo sostenuto.

### **Imprese in difficoltà**

Non possono beneficiare dei crediti d'imposta oggetto della presente circolare le imprese considerate in difficoltà, ovvero:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
  - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Elisa Filippi

---

possibilità di due ulteriori cessioni. I cessionari, al fine di utilizzare in compensazione tali crediti, devono utilizzare appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 38/E/2022.

<sup>11</sup>Nella verifica del limite di cumulo si deve tenere conto anche della non concorrenza del credito alla formazione della base imponibile IRES e IRAP.